



CITTA' DI SPOLTORE

TECNICO URBANISTICO

REGISTRO GENERALE N. 340 del 07/03/2019

Determina di Settore N. 66 del 07/03/2019

PROPOSTA N. 451 del 07/03/2019

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI S. TERESA.” AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS .

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE-TECNICO URBANISTICA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 235 del 21.3.1990 pubblicata sul B.U.R.A. n. 41 del 18.12.1992 è stato concluso il procedimento di approvazione del Piano Insempiamenti Produttivi (PIP) in frazione S.Teresa, adottato con deliberazione di C.C. n. 191 del 18.12.1986;

Richiamate:

- le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano per le Attività Produttive Artigianali di Santa Teresa di Spoltore, così come modificate con delibera Commissariale di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2002 pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 del 08.05.2002, con delibera consiliare commissariale n. 23 del 02.04.2002 pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 del 28.06.2002, e con delibera consiliare commissariale n. 37 del 02.05.2002;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2002 ad oggetto: "Assegnazione sub lotti funzionali per attrezzature generali all'interno del P.I.P. (o P.A.P.) di Santa Teresa. Atto di indirizzo”;

Considerato:

-che con riguardo all'attuale zonizzazione di piano, esiste una zona, (che d'ora innanzi sarà denominata LOTTO 28) a ridosso del perimetro del Piano classificata all'art 9 delle N.T.A. del P.I.P. come "area edificabile per impianti antinquinamento" e distinta in catasto terreni al F. 36, p.lle nn. 596-599-602-604-606-608, di mq 2.250 interamente di

proprietà comunale, priva di edificazione e rimasta ad oggi inattuata in quanto destinata alla costruzione di impianti per la depurazione delle acque e per la eventuale essiccazione dei fanghi o altro processo legato alla depurazione, vi sono consentite unicamente costruzioni connesse con la destinazione d'uso prevista e cioè vasche di decantazione, vasche di depurazione, cabine di controllo o altri manufatti necessari al rispetto delle normative antinquinamento vigenti, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi imposti dall'art. 9 delle NTA;

-che la zona di che trattasi non è ancora direttamente interessata da lavori o da previsioni di opere future dal momento che nel PIP di S.Teresa sono espressamente vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura;

-che con Deliberazione di G.C. n. 7 del 15.1.2019 si è ravvisata l'opportunità di procedere ad una variante urbanistica al fine di destinare tale zona a "deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio" priva di edificazione e senz'altro più consona alle esigenze degli operatori del PIP, da assegnare alle Ditte già insediate, individuate previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica;

-che tale modifica non comporta nessuna variazione di parametri edilizi ed urbanistici del Piano Particolareggiato né degli obblighi derivanti dalle convenzioni Urbanistiche già stipulate per l'attuazione del PIP;

-che la nuova destinazione di zona a deposito e stoccaggio merci e/o materiali e parcheggio in quanto perimetrale rispetto all'intero piano PIP, risulta migliorativa della futura fruizione dell'area, in quanto non interferisce con la viabilità del nucleo centrale del Piano;

- con il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D. Lgs. 16.1.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 27.6.2001, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, in data 3.3.1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata difatti a garantire che

gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

- il vigente art. 5, commi a), m), n), p), q), r), s), del D. Lgs. n. 152/2006, definisce:

- valutazione ambientale strategica (VAS): la valutazione ambientale di piani e programmi, il cui iter comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica; provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;
- soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani, programmi o progetti;

VISTO:

· il rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. redatto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. trasmesso dal tecnico redattore incaricato Arch. Fabrizio Mulone ed acquisito al prot. gen. n. 8336 del 7.3.2019;

CONSIDERATO CHE

-l'oggetto della variante parziale, in relazione al vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in frazione S.Teresa, adottato con deliberazione di C.C. n. 191 del 18.12.1986 e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 235 del 21.3.1990 pubblicata sul B.U.R.A. n. 41 del 18.12.1992 consiste nella modifica della zonizzazione del lotto N. 28 distinto in catasto terreni al F. 36, p.lle nn. 596-599-602-604-606-608, di mq 2.250 come riportato all'art 9 delle N.T.A. del P.I.P. come "area edificabile per impianti antinquinamento"

-preliminarmente all'adozione della variante urbanistica puntuale si provvederà a richiedere il parere del Genico Civile ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e, con la presente determinazione, all'attivazione della procedura di VAS;

EVIDENZIATO CHE:

-in base all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligo dell'Autorità competente, e quindi dello scrivente IV Settore Tecnico Urbanistica:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 del decreto e in base alle osservazioni pervenute, se il piano-programma può avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti entro 30 giorni dall'invio del documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla VAS;
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

- al fine di accertare la necessità di sottoporre la predetta Variante urbanistica puntuale alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), è stata attivata la preliminare verifica di assoggettabilità, precisando che, ai sensi delle sopra richiamate definizioni e in base alla circolare della Regione Abruzzo n. 19565 del 31.07.2008, sia l'autorità competente, sia quella procedente coincidono con lo scrivente IV Settore Tecnico Urbanistico;

- PRESO ATTO che in base ai contenuti della sentenza TAR Campania n° 5256/2012 del 19/12/2012 che, con riferimento all'ambito d'applicazione della VAS, compie una distinzione tra "VAS obbligatoria" e "VAS eventuale" in relazione alla circoscritta e circostanziata portata in termini urbanistici ed ambientali della variante puntuale in oggetto sia da prefigurarsi il percorso procedurale di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;
- VISTA la Legge Urbanistica Regionale n°18/83 nel testo in vigore;
- VISTA la Legge Regionale n. 41/2012;

RITENUTO necessario procedere all'avvio della fase di verifica d'assoggettabilità a VAS;

DETERMINA

1. di dare avvio al procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per l'intervento proposto di cui in narrativa, attivando la fase di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. di precisare che l'autorità procedente, l'autorità competente nonché il proponente VAS risultano essere individuate nel Comune di Spoltore, e che le Autorità Competenti in materia ambientale (ACA) risultano essere le seguenti:

- DC REGIONE ABRUZZO - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio del Genio Civile di Pescara;
- DH REGIONE ABRUZZO - Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca - Servizio Ispettorato provinciale agricoltura - Via Catullo, Pescara;
- DA Regione Abruzzo- Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;
- DR Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile Ambiente, VIA SALARIA ANTICA EST N. 27-LOC. PILE-67100 L'AQUILA;
- Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo Via Salaria Antica Est 67100 L'Aquila (AQ);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, Via degli Agostiniani n. 14 – 66100 CHIETI;
- PROVINCIA DI PESCARA - Settore Urbanistica - Piazza Italia n. 1- 65100 PESCARA;

-PROVINCIA DI PESCARA - Settore Viabilità - Piazza Italia n. 1-
65100 PESCARA;

-ARTA Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente -
Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Viale
Marconi, n. 178 - 65100 PESCARA;

-ASL di Pescara, Via Paolini, 65100 PESCARA;

-ATO, Ente D'Ambito Pescara - Via Raiale 110/bis, 65128
PESCARA (PE)

3. che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa,
non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Settore Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile;

I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990,
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relativamente al presente procedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 451 del 07/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area **MERICO GIOVANNI** in data 07/03/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 522

Il 07/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 340 del 07/03/2019 con oggetto: **VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI S. TERESA.**” **AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS .**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIANI MIRCO il 07/03/2019.